



**Comune di BARDOLINO**  
**Provincia di VERONA**

**ORDINANZA Nr. 70 del 04/07/2012**

**Oggetto: ORARIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BARDOLINO**

Prot.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 23.12.2011, è intervenuto nella materia degli orari delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSIDERATO** che la nuova norma consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli né limiti giornalieri di apertura;

**DATO ATTO** che la Regione Veneto ha proposto ricorso alla Corte costituzionale *“per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, previa sospensione, dell'art. 31 del D.L. 201/2011 per violazione dell'art. 117, IV comma, della Costituzione, anche in relazione al primo e al secondo comma lett. e) anche sotto il profilo di violazione del principio di leale collaborazione”*;

**RITENUTO**, in attesa della pronuncia del giudice costituzionale, necessario ed opportuno evidenziare che:

- gli orari delle attività di somministrazione sono regolati dall'art. 18 della L.R. n. 29/2007 che, già prevedendo un regime di accentuato allentamento dei vincoli all'apertura delle attività, non si pone, salvo che per marginali dettagli,

- in contrasto con le sopravvenute norme statali;
- che secondo il citato art. 18, l'esercente ha la possibilità di determinare liberamente il proprio orario di esercizio, nel rispetto dei limiti stabiliti esclusivamente per ragioni di salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica;
  - che gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni in materia di concorrenza e della conseguente liberalizzazione delle attività economiche, se da un lato enunciano il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, dall'altro consentono la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
  - che la stessa Costituzione della Repubblica, all'art. 41, nel sancire la libertà di iniziativa economica, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
  - che si ritiene che tali limiti al principio di libertà di esercizio quali: salute, sicurezza, libertà, dignità umana, contrasto con l'utilità sociale, contrasto con l'ordine pubblico, non possano non essere riferibili anche agli aspetti relativi agli orari di esercizio di tali attività;

**RITENUTO**, pertanto, sia consentito ai Comuni di introdurre limitazioni all'apertura delle attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che tali limitazioni siano assunte solo se conformi ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, e solo a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare: della salute, dei lavoratori dell'ambiente, dei beni culturali, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

**FATTI SALVI** gli speciali poteri delle autorità locali in materia di sicurezza urbana che possono esplicitarsi anche nell'adozione di provvedimenti limitativi dell'orario delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione, così come espressamente previsto da alcune norme speciali, quali:

- l'art. 9 del TULPS, che consente di imporre speciali prescrizioni e limitazioni alle attività soggette ad autorizzazioni di polizia amministrativa locale;
- l'art. 54, comma 4, D.Lgs n. 267/2000, ove dispone che il

sindaco adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'art. 9 della Legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce che il sindaco, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

**VISTO** che il Comune di Bardolino è stato individuato tra i comuni a prevalente economia turistica, ai sensi della L.R. n. 62/1999, e pertanto gli esercenti possono tenere aperto tutti i giorni, determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura, derogando all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

**CONSIDERATO** inoltre che le disposizioni urgenti per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, di cui alla Legge n. 248/2006, non permettono l'assunzione di ulteriore personale di vigilanza da impiegare eventualmente nelle ore notturne;

**VISTA** altresì la circolare n. 3644/c del 28.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico,

**CONSIDERATA** in particolar modo l'esigenza di garantire il diritto alla quiete e al riposo della popolazione nelle ore notturne, quale valore da tutelare prioritariamente;

### **Per le motivazioni sopra ampiamente descritte**

1) Conferma gli orari determinati con la propria ordinanza n. 26 del 07.05.2010 e precisamente:

- a) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuano la chiusura dalle ore 02.00 alle ore 06.00 e cessano ogni tipo di emissione sonora e/o intrattenimento e spettacolo negli spazi esterni dei locali e/o plateatici di pertinenza, entro le ore 24.00;
- b) è consentita l'esecuzione fino alle ore 02.00, esclusivamente all'interno dell'esercizio a condizione che non venga in alcun modo diffusa o percepita all'esterno del locale o in prossimità di porte, finestre e verande;
- c) la limitazione di cui al punto a) è derogata nei seguenti

periodi:

- periodo natalizio: dal 26 dicembre al 6 gennaio compresi;
- festa patronale;
- ultimo giorno di carnevale;
- 15 Agosto;

2) tutti gli esercizi e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, se proseguono la loro attività oltre le ore 24.00, devono avere presso l'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool ed esporre all'ingresso ed all'uscita del locale, le apposite tabelle imposte dall'art. 6, comma 2 quater del D.L. n. 117/2007 convertito nella Legge n. 160/2007;

3) la violazione dell'orario di chiusura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.550,00, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L. n. 29/2007 e dall'art. 17/bis, comma 3 del R.D. n. 773/1991;

4) la violazione del mancato rispetto degli orari di emissione sonora, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;

5) l'accertamento del mancato rispetto del contenimento delle emissioni rumorose all'esterno dopo le ore 24.00 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;

6) in caso di recidiva delle violazioni previste è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura del locale da due a trenta giorni.

## **DISPONE**

Per il controllo sull'osservanza della presente la notifica a:

**COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Sede**

**REGIONE CARABINIERI VENETO STAZIONE DI  
BARDOLINO - Sede**

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bardolino per 15 gg. consecutivi

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo del Veneto entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

IL SINDACO

De Beni dott. Ivan